

Legge regionale 29 ottobre 2002 , n. 28 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2021

Norme in materia di bonifica e di ordinamento dei Consorzi di bonifica, nonché modifiche alle leggi regionali 9/1999, in materia di concessioni regionali per lo sfruttamento delle acque, 7/2000, in materia di restituzione degli incentivi, 28/2001, in materia di deflusso minimo vitale delle derivazioni d'acqua e 16/2002, in materia di gestione del demanio idrico.

Art. 17

(Collegio dei revisori legali)(1)

1. Il Collegio dei revisori legali è composto dal Presidente, da due membri effettivi e da due membri supplenti scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori legali. Il Presidente, un membro effettivo e uno supplente sono nominati dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale all'agricoltura; un membro effettivo e uno supplente sono nominati dal Consiglio dei delegati.

(2)

1 bis. L'incarico di revisore presso il medesimo Consorzio non può essere conferito per più di due mandati consecutivi. A tal fine non si computa l'incarico di revisore supplente e l'incarico di revisore effettivo che ha avuto durata inferiore a due anni.

(3)(5)

2. La cancellazione o la sospensione dal registro dei revisori legali è causa di decadenza dalla carica.

(4)

Note:

1 Rubrica dell'articolo modificata da art. 50, comma 1, lettera a), L. R. 11/2014

2 Parole sostituite al comma 1 da art. 50, comma 1, lettera b), L. R. 11/2014

3 Comma 1 bis aggiunto da art. 50, comma 1, lettera c), L. R. 11/2014

4 Parole sostituite al comma 2 da art. 50, comma 1, lettera d), L. R. 11/2014

5 Integrata la disciplina del comma 1 bis da art. 56, comma 3, L. R. 11/2014